

CONTRATTO D'APPALTO

DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI N.1 VIDEO PROMOZIONALE DEL PROGETTO EMOTIONWAY IN FAVORE DEL GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. – EVTZ EUREGIO OHNE GRENZEN M.B.H..

CUP C39B17000040007 **CIG** Z9E307FF29.

COMMITTENTE

GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen mbH, con sede in Via Genova 9, 34121 Trieste, in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Sandra Sodini (di seguito denominato per brevità "Committente") – C.F. 90139730320.

PRESTATORE

Produzioni Video Friuli di Alex Puntin, P.IVA 01199320316, con sede legale in via della Rocca, 3, 34077, Ronchi dei Legionari (GO), il cui legale rappresentante è il Sign. Alex Puntin.

Premesso

- che il Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l. ha inviato via pec, in data 28 gennaio 2021, al professionista Alex Puntin di Produzioni Video Friuli, P.IVA 01199320316, con sede legale in via della Rocca, 3, 34077, Ronchi dei Legionari (GO), una richiesta di preventivo per l'affidamento diretto del servizio di produzione del video del progetto EMOTIONWAY, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- che il GECT Euregio Senza Confini r.l. ha ricevuto dal professionista Alex Puntin di Produzioni Video Friuli, P.IVA 01199320316, con sede legale in via della Rocca, 3, 34077, Ronchi dei Legionari (GO), in data 01 febbraio 2021 ns di PROT. N. GEN – GEN- 2021-13-A, il preventivo per la realizzazione del servizio di produzione del video del progetto EMOTIONWAY, pari al prezzo complessivo offerto di € 2.050,00 (duemilaecinquanta/00), al loro dell'IVA (soggetto esente IVA);
- che con Decreto del Direttore n. 09 di data 04.02.2021 il servizio in oggetto è stato affidato definitivamente a Produzioni Video Friuli, P.IVA 01199320316, con sede legale in via della Rocca, 3, 34077, Ronchi dei Legionari (GO), il cui legale rappresentante è il Sign. Alex Puntin, al prezzo complessivo offerto di € 2.050,00 (duemilaecinquanta/00), (soggetto esente IVA);
- che dell'aggiudicazione definitiva è stata data formale comunicazione al concorrente aggiudicatario con comunicazione formale tramite posta certificata, ns PROT. N. GEN – GEN- 2021-25-P di data 08.01.2021;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto del contratto

Il Committente avendo avuto la possibilità di verificare la capacità professionale e la struttura organizzativa del concorrente aggiudicatario, con la presente conferisce incarico a quest'ultimo di realizzare nel solo interesse del committente stesso, le seguenti attività come dettagliatamente descritte:

- Realizzazione di n. 1 video di promozione per EMOTIONWAY (Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways), progetto che ha come obiettivo generale

la conservazione, protezione, promozione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini. Perseguendo l'obiettivo specifico di creare una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini nell'area delle Alpi Orientali migliorandone la connessione attraverso l'intermodalità bici-bus bici treno, il progetto prevede l'attivazione di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto pubblico locale e la promozione della rete quale prodotto turistico transfrontaliero;

- Il video dovrà avere una durata circa 3 minuti e dovrà essere realizzato in versione italiana con sottotitoli in tedesco e in versione tedesca con sottotitoli in italiano e sarà prodotto nelle seguenti versioni master in duplice copia:
 - Risoluzione Full HD 1080p
 - formato di compressione MPEG-4 Part 10 - (H.264);
- Il video pertanto dovrà poter essere duplicato sia per la distribuzione DVD che caricato su social network (Vimeo, Youtube, etc.);
- Il video dovrà essere completo di commenti e musiche nei formati sopra descritti da utilizzarsi a scopo promozionale;
- Il video prodotto dovrà prevedere i loghi e i riferimenti al progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Austria V-A;
- I contenuti del video dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal GECT Euregio Senza Confini r.l. e pertanto dovrà essere prodotta una bozza dello stesso, così come previsto al successivo art. 3.

Art. 2 – Oneri del prestatore

Il Prestatore espletterà le attività di cui sopra a supporto del Committente e dei suoi associati, sotto il coordinamento e la supervisione del Committente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto è valido a partire dall' 11 febbraio 2021, e terminerà al più tardi il 10 marzo 2021, salvo la concessione di eventuali concesses dal Committente su richiesta del prestatore. Prima di procedere alla consegna e composizione finale del video, è richiesto di inviare al GECT Euregio Senza Confini r.l. una bozza dello stesso ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione preventiva. La bozza dovrà essere consegnata in tempo utile a garantire il completamento della fornitura quindi entro i 15 giorni antecedenti il termine previsto dal presente articolo.

Art. 4 – Corrispettivo

Per le attività descritte all'art. 1 del presente contratto sarà corrisposto al prestatore un compenso complessivo di € 2.050,00 (duemilaecinquanta/00) (soggetto esente IVA). Il pagamento del corrispettivo per l'appalto in oggetto verrà corrisposto in una rata in coincidenza con la consegna del video finale come sopra indicato ed avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture in formato elettronico. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore (SPLIT PAYMENT), saranno intestate al Committente e riporteranno le modalità di pagamento,

comprehensive del codice IBAN, il codice CUP del progetto ed il codice CIG di gara. In ogni caso il pagamento sarà effettuato subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del lavoro svolto e a quelle in materia di DURC.

Il Prestatore deve adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Committente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Committente è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. Il Prestatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto. Prima dell'emissione della fattura, il Prestatore presenterà una relazione con indicazione delle varie attività svolte.

Art. 5 – Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del servizio

Qualora l'esecuzione delle attività fosse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, questa va comunicata in forma scritta via Posta elettronica certificata entro un termine di preavviso di 15 giorni. Il Prestatore dei servizi ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità delle attività compiute e documentate tramite inoltre al Committente del lavoro fino ad allora effettuato.

Art. 6 – Sospensione dei servizi

Il Prestatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Prestatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Committente ha la facoltà di procedere nei confronti del Prestatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti.

Art. 7 – Recesso dall'incarico

Il Committente può recedere dall'incarico per gravi inadempienze del Prestatore che possano compromettere la realizzazione in toto o in parte dell'incarico. Il Committente è tenuto ad informare il Prestatore almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso avrà effetto, via posta elettronica certificata, motivando e documentando le gravi inadempienze. Il Committente dovrà, in ogni caso, pagare al Prestatore il compenso per le attività realizzate da determinarsi con risultato utile che ne sarà derivato al Committente. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Committente può chiedere al Prestatore di integrare i risultati entro un termine di 10 giorni oppure il Committente può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione all'esatta quantificazione delle attività previste, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso.

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Prestatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Prestatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior

favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Prestatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Prestatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Prestatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Prestatore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando il dipartimento competente avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il Committente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 – Penali e risoluzione per inadempimento

Il soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Nel caso in cui si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio, tali comunque da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Committente ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo ed anche per parti di fornitura non consegnata entro i termini. Tale penale verrà applicata d'ufficio in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta, previa contestazione dei giorni di ritardo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dopo i 30 (trenta) giorni di ritardo naturali e consecutivi il Committente potrà agire per la risoluzione del contratto con l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno subito. L'irrogazione della penalità è preceduta dalla contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato con PEC – Posta Elettronica Certificata) e l'assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, sarà applicato il principio della compensazione ex articolo 1241 c.c.

Art. 10 – Modifiche del contratto, quinto d'obbligo, risoluzione e recesso

Il committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli art. 106 e 149 del Codice, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Prestatore se non sia stata approvata dal Committente. Per la risoluzione e il recesso si applica quanto previsto dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016). Tutte le condizioni sono esplicitate nello schema di contratto.

Art. 11 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. L'aggiudicatario è tenuto a segnalare al RUP tutte le circostanze e fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore.

Art. 12 – Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il Prestatore resta responsabile, nei confronti del Committente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il Prestatore deposita copia autentica del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito della copia autenticata del contratto di subappalto presso il Committente, il Prestatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub appaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Inoltre, alla copia autenticata del contratto di subappalto, deve essere allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 18, del Codice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra il Prestatore ed il subappaltatore. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Committente con specifico provvedimento.

Art. 13 – Privacy

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il nostro Istituto.

Il Titolare del trattamento è il GECT Euregio Senza Confini r.l., con sede in via Genova, n. 9, Trieste; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare medesimo (<https://euregio-senzaconfini.eu/it/>).

Tratteremo i vostri dati per le finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché per gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d'appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d'opera ed in genere in ogni rapporto connesso all'attività affidata dal Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, per verifica dei carichi pendenti (come previsto dalla legge). I dati verranno altresì trattati per le finalità di verifica dei requisiti di gara (se previsto, saranno trattati anche dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti ed altre dichiarazioni), nonché per ogni altra finalità connessa agli adempimenti degli obblighi di legge. I dati saranno infine trattati per procedere all'attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web, in adempimento di norme e regolamenti (ad es. gestione obblighi L. 190/12, gestione istanze accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato agli atti, ecc).

I trattamenti di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. E del GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6 par. 1 lett. B del GDPR (Adempimento di un contratto) e dell'art. 6 par. 1 lett. C del GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).


La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Essi potranno essere comunicati a soggetti diversi dal titolare solo se necessario (ad es. altri enti, pubbliche amministrazioni, consulenti esterni, ecc). Nel caso i dati si riferiscano a persone fisiche, essi potranno esercitare i diritti ex art. 15 e ss del GDPR con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale (sezione privacy), ove sono altresì reperibili i dati di contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Art. 14 –Eventuali controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in dipendenza del presente incarico, il foro competente è quello di Trieste.


Trieste, 11/02/2021

Dott.ssa Sandra Sodini
Legale Rappresentante COMMITTENTE
Euregio Senza Confini r.l.



Trieste, 11/02/2021

Alex Puntin
per Produzioni Video Friuli



VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	11/02/2021
Nome	CONTRATTO PRODUZIONE VIDEO EMOTIONWAY.PDF
Impronta	2D18A06ADBF18D69E2F9CB1C7FA228BDB629941BF80167D6A161F4259B7D373
Dimensione (Byte)	4,097,342

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2021-30-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	11/02/2021